



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 2011

Modifica all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esclusione delle spese per gli uffici giudiziari dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per gli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riguarda la disciplina in materia di spese per gli uffici giudiziari e prevede, nello specifico, l'esclusione di tali costi dal novero delle spese soggette ai vincoli del patto di stabilità interno per gli enti locali.

La normativa in questione è stata oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni.

Sino al 1906, i costi relativi ai locali degli uffici giudiziari sono stati a carico dei comuni; con la legge 24 marzo 1907, n. 116, l'onere di provvedervi passò invece in capo allo Stato.

Successivamente, il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042, è intervenuto sulla materia prevedendo, all'articolo 1, commi primo e secondo che «Dal 1° luglio 1923 le spese necessarie per il primo stabilimento delle Corti e sezioni di Corti di appello, delle Corti di assise, dei tribunali e dei rispettivi uffici di Regia procura, nonché delle preture sono a carico dei Comuni componenti la circoscrizione territoriale dell'ufficio al quale le spese si riferiscono.

A decorrere dalla stessa data sono del pari a carico dei Comuni interessati le spese di annua pigione dei locali ad uso degli uffici giudiziari, di riparazione e manutenzione dei locali stessi e di acquisto e riparazione dei mobili degli uffici medesimi».

L'articolo 2, primo comma, prevedeva poi che «Le spese indicate nell'articolo precedente, tranne per un sesto che rimane a carico esclusivo del Comune capoluogo della circoscrizione giudiziaria, sono ripartite fra tutti i Comuni, compreso il suindicato Comune capoluogo, che formano il territorio giurisdizionale della relativa magistratura, in ragione della popolazione dei singoli Comuni».

Unica eccezione quella prevista dall'articolo 6 ovvero che «Ai locali ed ai mobili della Corte di cassazione del Regno e degli uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia in Roma, provvede lo Stato».

Il testo unico per la finanza locale di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, affidò invece ancora una volta allo Stato il servizio; tuttavia, tale riforma non venne attuata poiché il termine per l'effettivo passaggio dell'esercizio dai comuni allo Stato (1° gennaio 1932) fu varie volte prorogato fino all'emanazione della normativa vigente con la legge 24 aprile 1941, n. 392, che, all'articolo 1, ha stabilito che «fermo il disposto dell'articolo 6 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042, per quanto concerne i locali ed i mobili della Corte di cassazione del Regno e degli Uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di Roma, a decorrere dal 1° gennaio 1941 sono obbligatorie per i Comuni:

1) le spese necessarie per il primo stabilimento delle Corti e Sezioni di Corti di appello e relative Procure generali, delle Corti di assise, dei Tribunali e relative Regie procure, e delle Preture e sedi distaccate di Pretura;

2) le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici; nonché per le sedi distaccate di Pretura, anche le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria;

3) Le spese per la pulizia dei locali innanzi indicati... ».

L'articolo 2 della citata legge n. 392 del 1941 stabiliva che «Le spese indicate nell'art. 1 sono a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria. Ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari sarà corrisposto invece dallo Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1941, un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla presente legge. I contributi stessi potranno essere riveduti ed eventualmente modificati annualmente... con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno».

Sulla succitata normativa è poi intervenuto il regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187. In particolare, l'articolo 1 sancisce che il contributo previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, è determinato annualmente con decreto del Ministro di grazia e giustizia emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dell'interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno. All'articolo 2, comma 1, è stabilito che «Il contributo è corrisposto in due rate: la prima è disposta in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, è corrisposta entro il 30 settembre».

Quanto alle modalità di pagamento, il comma 2 del medesimo articolo precisa che «La rata in acconto è erogata in favore dei comuni, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a mezzo di ordinativo diretto, in misura pari al settanta per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente, nei limiti, comunque, dell'ottantacinque per cento dello stanziamento assegnato nello

stato di previsione della spesa nell'esercizio finanziario in corso».

Il comma 3 chiarisce infine che la rata a saldo è determinata tenendo presente anche «gli stanziamenti del bilancio di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia».

Peraltro, nonostante tale previsione normativa, si registra nel concreto il permanere di una grave situazione di difficoltà da parte dei comuni: ciò in quanto i contributi dello Stato consentono una copertura solo parziale dei costi effettivamente sostenuti e tale circostanza è resa ancor più evidente se si considera che, a fronte di oneri crescenti, per il computo del contributo è presa a riferimento la spesa dell'anno precedente.

Occorre poi considerare, per valutare a pieno l'impatto negativo della questione sulle amministrazioni comunali, che tali spese – sebbene oggetto di rimborso da parte dello Stato poiché funzionali e necessarie al funzionamento di strutture al servizio del Ministero della giustizia – rientrano tra le voci ricomprese nel computo dei saldi sottoposti ai vincoli del patto di stabilità interno per gli enti locali.

Si osserva, preliminarmente, che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), all'articolo 1, commi da 676 a 693, nel disciplinare il cosiddetto patto di stabilità interno per gli enti locali, ha anzitutto previsto che «la manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto» e non più, quindi, in termini di tetto di spesa.

Per quanto concerne le spese per gli uffici giudiziari, sempre l'articolo 1, comma 683 ha poi sancito che «Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco».

Il presente disegno di legge intende quindi integrare il disposto della citata legge n. 296 del 2006, allo scopo di escludere dal novero delle spese soggette ai vincoli del patto di stabilità interno per gli enti locali quelle di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 24 aprile 1941, n. 392, e precisamente le spese necessarie relative ai locali ad uso degli uffici giudiziari esistenti, per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, ri-

scaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i medesimi uffici e per la pulizia degli stessi locali.

Tale intervento risponde, evidentemente, alla necessità di escludere dai vincoli del patto di stabilità interno per gli enti locali, spese obbligatorie e non derogabili, sottratte alla loro autonomia gestionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «nonché le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari esistenti, per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti uffici e per la pulizia degli stessi locali».

